REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	902
Data della delibera	23-07-2026
Oggetto	Presa d'Atto
Contenuto	Presa d'atto esito avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari, ex DGRT n. 1476/2018, per minori ambito territoriale di Firenze – periodo di validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027. Approvazione schemi accordi contrattuali tra Azienda USL Toscana Centro e soggetti idonei.

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
Direttore del Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
Direttore della Struttura	VOLPONI BIANCAROSA
Responsabile del procedimento	BORETTI VANESSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
129.167	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2026
256.724	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2026
310.000	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2027
616.138,17	ass.za riabil. extraosped. ex art.26 da privati	3B020409	2027

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° di pag.**	**Oggetto**
1	4	Verbale commissione di valutazione
2	11	Schema accordo contrattuale TRISOMIA 21
3	9	Schema accordo contrattuale CRO
4	16	Schema atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 TRISOMIA 21
5	16	Schema atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 CRO
6	3	Schema patto integrità

"documento firmato digitalmente"

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:
- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell'Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell'Azienda USL Toscana Centro;

Visti:
• il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
• l'art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
• la L.R. n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 51 del 05.08.2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e ss.mm.ii.;
• il DPGR del 17.11.2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
• il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
• la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
• la DGRT n. 1476 del 21.12.2018 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021", ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
• la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 67 del 30.07.2025 "Approvazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2024-2026" all'interno del quale, nella parte seconda dedicata agli obiettivi specifici, al punto relativo all'assistenza territoriale, in merito alla salute mentale, si afferma tra le altre cose che è necessario "Potenziare la rete territoriale dei servizi per la salute mentale ed in particolare del setting ambulato-riale, attraverso un investimento quali-quantitativo sulle risorse umane, professionali, sulla loro for-mazione, su modalità organizzative ed innovative di intervento, sulle cure di prossimità";

Preso atto:

-che con delibera del Direttore Generale n. 464 del 30.04.2026 è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari, ex DGRT n. 1476/2018, per minori ambito territoriale di Firenze, come di seguito specificato:

A) **PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI PER UTENTI IN PREVALENZA CON SINDROME DI DOWN E DISABILITA' INTELLETTIVE AFFINI** per un tetto max annuo complessivo di € 310.000,00, come di seguito:
- ✓ *Prestazioni ambulatoriali altro minori ex DGRT 1476/2018*
- ✓ *Prestazioni ambulatoriali di gruppo minori* ex *DGRT 1476/2018*
- ✓ *Prestazioni ambulatoriali complesse minori ex DGRT 1476/2018*
- ✓ *Prestazioni domiciliari minori* ex *DGRT 1476/2018*

B) **PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI PER UTENTI IN PREVALENZA CON SORDITA', DISTURBI E RITARDO DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO E DISABILITA' INTELLETTIVE AFFINI** per un tetto max annuo complessivo di € 616.138,17, come di seguito:
- ✓ *Prestazioni ambulatoriali altro minori ex DGRT 1476/2018*
- ✓ *Prestazioni ambulatoriali di gruppo minori* ex *DGRT 1476/2018*
- ✓ *Prestazioni ambulatoriali complesse minori ex DGRT 1476/2018*
- ✓ *Prestazioni domiciliari minori ex DGRT 1476/2018*

- che con lo stesso atto è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze presentate;

- del verbale della suddetta commissione riunitasi in data 18.06 e 30.06.2026, allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che le strutture **Trisomia 21 Onlus**, con sede in Viale A. Volta n. 16/18, Firenze e **Centro Rieducazione Ortofonica** di Firenze, con sede in Piazzale della Porta al Prato n. 34/35 (FI), sono risultate idonee alla stipula di specifico accordo contrattuale, valido dalla data di sottoscrizione al 31.12.2027, con possibilità di proroga di 6 mesi, rispettivamente per le prestazioni sopra descritte ai punti A e B;

Dato atto che è possibile procedere alla stipula degli accordi contrattuali con Trisomia 21 Onlus e con il Centro Rieducazione Ortofonica di Firenze per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali ex DGRT n. 1476/2018 per minori ambito territoriale di Firenze, come da schemi di accordo rispettivamente allegati 2 e 3, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto di dover stabilire per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di down e disabilità intellettive affini di cui al suddetto avviso, un tetto max annuo complessivo di € 310.000,00 e che le prestazioni saranno retribuite con l'applicazione delle tariffe di cui alla DGRT n. 1476/2018, fatte salve eventuali modifiche alla normativa vigente, come di seguito riportate:

- ✓ prestazioni ambulatoriali di gruppo minori € 17,41
- ✓ prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26
- ✓ prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52
- ✓ prestazioni domiciliari minori € 62,09
- ✓ le eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC, saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.

Ritenuto di dover altresì stabilire per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini di cui al suddetto avviso, un tetto max annuo complessivo di € 616.138,17 e che le prestazioni saranno retribuite con l'applicazione delle tariffe di cui alla DGRT n. 1476/2018, fatte salve eventuali modifiche alla normativa vigente, come di seguito riportate:

- ✓ prestazioni ambulatoriali di gruppo minori € 17,41
- ✓ prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26
- ✓ prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52
- ✓ prestazioni domiciliari minori € 62,09
- ✓ le eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC, saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n°179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'allegato D denominato "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n°179/19, quanto segue:

1) al punto 4 del dispositivo è previsto "*che le strutture aziendali che stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale*";
2) al punto 5 del dispositivo è previsto "*che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscriz49.63*4ione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale*";

Ritenuto pertanto necessario dichiarare parti integranti e sostanziali dell'accordo contrattuale tra l'Azienda e le Strutture Trisomia 21 Onlus e Centro Rieducazione Ortofonica di Firenze l'"Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegati 4 e 5 del presente atto;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità, allegato 6 del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell'ambito delle procedure di sottoscrizione;

Evidenziato che:

- gli accordi contrattuali sottoscritti dalle strutture Trisomia 21 Onlus e Centro Rieducazione Ortofonica di Firenze, a seguito dell'approvazione del presente atto, producono effetti dalla data di sottoscrizione al 31.12.2027, con possibilità di proroga di 6 mesi;

- ogni variazione agli accordi contrattuali devono essere concordate fra le parti e recepite con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia;

Dato atto che il costo massimo previsto è individuato annualmente in:

- € 310.000,00 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di down e disabilità intellettive affini che saranno erogate da Trisomia 21 Onlus;

- € 616.138,17 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini che saranno erogate dal Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze;

-che l'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per quanto eseguito oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati;

Ritenuto di dare mandato alla SOC Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia di procedere alla corretta imputazione nei conti economici e bilanci di competenza ed effettuare il monitoraggio e liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo di validità degli accordi contrattuali;

Precisato che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata presso la SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Ritenuto di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione degli accordi contrattuali e degli atti di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Preso atto che il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento in servizio presso la stessa struttura;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere rapidamente alla definizione degli accordi contrattuali con le strutture ritenute idonee, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi;

Su proposta del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di prendere atto del verbale della commissione riunitasi in data 18.06 e 30.06.2026, allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evince che le strutture Trisomia 21 Onlus, con sede in Viale A. Volta n. 16/18, Firenze e Centro Rieducazione Ortofonica di Firenze, con sede in Piazzale della Porta al Prato n. 34/35 (FI), sono risultate idonee alla stipula di specifico accordo contrattuale, valido dalla data di sottoscrizione al 31.12.2027, con possibilità di proroga di 6 mesi, rispettivamente per le prestazioni descritte ai punti A e B, ovvero:

A) **PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI PER UTENTI IN PREVALENZA CON SINDROME DI DOWN E DISABILITA' INTELLETTIVE AFFINI** per un tetto max annuo complessivo di € 310.000,00, come di seguito:
- ✓ prestazioni ambulatoriali di gruppo minori € 17,41
- ✓ prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26
- ✓ prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52
- ✓ prestazioni domiciliari minori € 62,09

- ✓ le eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC, saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.
- ✓

B) **PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI PER UTENTI IN PREVALENZA CON SORDITA', DISTURBI E RITARDO DEL LINGUAGGIO E DELL'APPRENDIMENTO E DISABILITA' INTELLETTIVE AFFINI** per un tetto max annuo complessivo di € 616.138,17, come di seguito:

- ✓ prestazioni ambulatoriali di gruppo minori € 17,41
- ✓ prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26
- ✓ prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52
- ✓ prestazioni domiciliari minori € 62,09
- ✓ le eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC, saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.

2) di approvare gli schemi di accordo, allegati 2 e 3, quali parti integranti e sostanziali del presente atto al fine di procedere con la successiva stipula degli accordi contrattuali con Trisomia 21 Onlus e con il Centro Rieducazione Ortofonica di Firenze per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali ex DGRT n. 1476/2018 per minori per minori ambito territoriale di Firenze, come da specifico avviso di manifestazione di interesse;

3) di dare atto che il costo massimo previsto è individuato annualmente in:

- € 310.000,00 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di down e disabilità intellettive affini che saranno erogate da Trisomia 21 Onlus;

- € 616.138,17 per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini che saranno erogate dal Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze;

4) di dare atto anche che l'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per quanto eseguito oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati;

5) di dare atto infine che le prestazioni per entrambe le tipologie accordo saranno retribuite con l'applicazione delle tariffe di cui alla D.G.R.T. n. 1476/2018 ovvero:

- ✓ prestazioni ambulatoriali di gruppo minori € 17,41
- ✓ prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26
- ✓ prestazioni ambulatoriali complesse minori € 59,52
- ✓ prestazioni domiciliari minori € 62,09
- ✓ le eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC, saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.

6) di dare mandato alla SOC Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia di procedere alla corretta imputazione nei conti economici e bilanci di competenza ed effettuare il monitoraggio e liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo di validità degli accordi contrattuali;

7) di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione degli accordi contrattuali e degli atti di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere rapidamente alla definizione dell'accordo contrattuale con la struttura ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii;

9) di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a:

- Direttore del Dipartimento Salute Mentale Infanzia e Adolescenza;
- Direttore SOC Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia;

10) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

11) di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

VERBALE DI VALUTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In data 18.06.2026 alle ore 13.35 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Prato piazza Ospedale 5, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex DGRT 1476/2018 per minori dell'ambito territoriale Firenze, sono presenti come nominati con delibera DG n. 464 del 30.04.2026:

- ✓ Francesca Bagnoli – direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Empoli,
- ✓ Cornelia Alba Murano – direttore dell'UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Firenze Sud Est e Mugello,
- ✓ Manuela Rita Casarano – direttore dell'UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Pistoia.

Con funzione di segreteria Nicla Maccianti – collaboratore amministrativo – posizione organizzativa Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

Premesso che l'avviso di manifestazione di interesse per prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex DGRT 1476/2018 per minori dell'ambito territoriale Firenze., approvato con delibera D.G. n. 464/2026, è stato pubblicato dal 04.05.2026 al 19.05.2026 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato che il suddetto avviso ha stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una Commissione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso stesso;

Dato atto che il suddetto avviso prevedeva le prestazioni di seguito riportate:

- ➢ Prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;
- ➢ Prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardi del linguaggio e dell'apprendimento;

Dato atto che entro la data di scadenza prevista dall'avviso sono pervenute le istanze dei soggetti di seguito riportati:

- ASSOCIAZIONE TRISOMIA21 APS, con sede legale e sede della struttura in Firenze viale Alessandro Volta 16/18 – istanza per prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;

- CENTRO DI RIEDUCAZIONE ORTOFONICA srlu, con sede legale e sede della struttura in Firenze piazzale Porta al Prato 34 – istanza per prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardi del linguaggio e dell'apprendimento.

La Commissione, ha iniziato l'esame delle suddette istanze e ha stabilito di richiedere, al CENTRO DI RIEDUCAZIONEE ORTOFONICA e all' ASSOCIAZIONE TRISOMIA21, di comunicare il numero di iscrizione all'Albo Professionale per gli operatori che non l'hanno già inserito nel curriculum allegato all'istanza, nonché di inviare copia del curriculum firmato dall'operatore laddove la firma risulta mancante.

La commissione si riunirà per concludere i lavori allorchè acquisito quanto sopra riportato.

Il presente verbale che consta di n. 2 pagine.
La seduta della commissione si chiude alle ore 14,35.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Francesca Bagnoli ……

Cornelia Alba Murano ……

Manuela Rita Casarano …….

Verbalizzatore
Nicla Maccianti…….

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

VERBALE DI VALUTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

In data 30.06.2026 alle ore 9.55 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Prato piazza Ospedale 5, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex DGRT 1476/2018 per minori dell'ambito territoriale Firenze, sono presenti come nominati con delibera DG n. 464 del 30.04.2026:

- ✓ Cornelia Alba Murano – direttore dell'UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Firenze Sud Est e Mugello,
- ✓ Francesca Bagnoli – direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Empoli,
- ✓ Manuela Rita Casarano – direttore dell'UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Pistoia.

Con funzione di segreteria Nicla Maccianti – collaboratore amministrativo – posizione organizzativa Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della Commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

Premesso che l'avviso di manifestazione di interesse per prestazioni ambulatoriali e domiciliari ex DGRT 1476/2018 per minori dell'ambito territoriale Firenze., approvato con delibera D.G. n. 464/2026, è stato pubblicato dal 04.05.2026 al 19.05.2026 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato che entro la data di scadenza prevista dall'avviso sono pervenute le istanze dei soggetti di seguito riportati:

- ➢ ASSOCIAZIONE TRISOMIA21 APS, con sede legale e sede della struttura in Firenze viale Alessandro Volta 16/18 – istanza per prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;
- ➢ CENTRO DI RIEDUCAZIONE ORTOFONICA srlu, con sede legale e sede della struttura in Firenze piazzale Porta al Prato 34 – istanza per prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardi del linguaggio e dell'apprendimento.

Dato atto che la Commissione si era già riunita in data 18.06.2026 e aveva iniziato l'esame delle suddette istanze, stabilendo di richiedere ulteriori informazioni al CENTRO DI RIEDUCAZIONEE ORTOFONICA e all' ASSOCIAZIONE TRISOMIA21, come riportato nel verbale sottoscritto in tale seduta.

Acquisito quanto richiesto, nella seduta odierna la Commissione procede a completare l'esame delle istanze e al termine dei lavori ritiene entrambe le strutture idonee alla sottoscrizione di accordo contrattuale, come di seguito riportato:

- ASSOCIAZIONE TRISOMIA21 APS - prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;
- CENTRO DI RIEDUCAZIONE ORTOFONICA - prestazioni ambulatoriali e domiciliari per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardi del linguaggio e dell'apprendimento.

Si precisa che la Commissione ha deciso di non assegnare punteggi, non dovendo redigere graduatoria in quanto è pervenuta un'unica istanza per ciascuna delle due categorie di prestazioni previste dall'avviso.

La Commissione rimanda alla SOS Procedure amministrative privato accreditato per le verifiche e gli adempimenti di competenza, ai fini dell'effettiva stipula dell'accordo contrattuale.

Il presente verbale che consta di n. 2 pagine.
La seduta della commissione si chiude alle ore 11,05.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Cornelia Alba Murano ……

Francesca Bagnoli ……

Manuela Rita Casarano …….

Verbalizzatore
Nicla Maccianti…….

Accordo contrattuale tra Azienda USL Toscana Centro e Trisomia 21 Onlus per l'acquisto di prestazioni ambulatoriali/domiciliari di riabilitazione – periodo di validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027 – CIG……

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della S.O.S. Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n …….;

E

……., di seguito denominato Struttura, CF e P.I. …….. con sede legale in ……., Via …… in persona del Legale Rappresentante ……., domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

VISTI

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- l'art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 51 del 05.08.2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e ss.mm.ii.;
- il DPGR del 17.11.2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;

- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021", ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 67 del 30.07.2025 "Approvazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2024-2026" all'interno del quale, nella parte seconda dedicata agli obiettivi specifici, al punto relativo all'assistenza territoriale, in merito alla salute mentale, si afferma tra le altre cose che è necessario "Potenziare la rete territoriale dei servizi per la salute mentale ed in particolare del setting ambulatoriale, attraverso un investimento quali-quantitativo sulle risorse umane, professionali, sulla loro formazione, su modalità organizzative ed innovative di intervento, sulle cure di prossimità";

PRESO ATTO:

- della scheda di fabbisogno, agli atti d'ufficio, con la quale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con firma per presa visione del Direttore Sanitario, richiede un avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari per minori ex DGRT n. 1476/2018 per l'ambito territoriale di Firenze per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;
- della delibera del Direttore Generale n……..del…….con la quale si prende atto dell'esito del verbale della Commissione di Valutazione riunitasi in data …….dal quale si evince che la struttura…….è risultata idonea alla stipula di specifico accordo contrattuale per le prestazioni oggetto dell'avviso;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che regola il rapporto tra l'Azienda Usl Toscana Centro e……. (da ora in poi struttura), nel rispetto della normativa regionale in vigore.

Le parti convengono che oggetto dell'accordo è l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini così come definite nel PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale). Tali prestazioni sono destinate in via prioritaria ad utenti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze. La struttura aziendale professionale si riserva la possibilità di inserire utenti con diagnosi genetiche diverse previo accordo con la Struttura.

Art. 2 - Tipologia d'attività

La tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo è la seguente:

- prestazioni ambulatoriali altro minori
- prestazioni ambulatoriali di gruppo minori
- prestazioni ambulatoriali complesse minori
- prestazioni domiciliari minori

come da DGRT n. 1476/2018. Sono previste anche eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC.

La struttura assicura l'erogazione delle prestazioni con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente e opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del DPGR n. 90r/2020 e ss.mm.ii.

Art. 3 Volume economico e tariffa giornaliera

Il tetto massimo complessivo di spesa annua è pari a € 310.000,00; le tariffe applicate in base alla DGRT n. 1476/2018 sono le seguenti:

- prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26 a prestazione;

- prestazioni ambulatoriali gruppo minori (minimo 4 utenti) € 17,41 a prestazione;

- prestazioni ambulatoriali individuali complesse minori € 59,52 a prestazione;

- prestazioni domiciliari minori € 62,09 a prestazione.

Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quelle sopra indicate, fatte salve modifiche alla normativa di riferimento.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

Non saranno riconosciuti ulteriori costi per ore/prestazioni aggiuntive, se non compresi nel totale

massimo annuo assegnato, autorizzate esclusivamente dai Referenti professionali della presente

convenzione.

Le prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.

Il periodo massimo del ciclo di prestazioni ambulatoriali è di 12 mesi, rinnovabili in base al PTRI sottoscritto dai professionisti dell'Azienda sanitaria in base alle indicazioni della DGRT n. 112/2023 "Recepimento delle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di

riabilitazione", approvate con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. lgs. 28/08/1997, n.281 (Rep. Atti n.124/CSR del 4 agosto 2021)".

Nel periodo di valenza della presente convenzione, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che le predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda. In presenza di comprovate necessità e solo previa autorizzazione dei rispettivi Direttori dei Dipartimenti aziendali competenti, può essere prevista la compensazione dei budget in presenza di accordi separati sottoscritti con l'Azienda.

Art. 4 Modalità di accesso

L'utente viene preso in carico dalla UFC SMIA di Firenze e viene sottoposto a valutazione multi professionale; viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica. Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti della struttura e dalla famiglia. La struttura accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa.
La struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso i propri spazi regolarmente accreditati, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione. Si impegna inoltre ad informare gli utenti in merito a quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA di Firenze.

La verifica delle prestazioni autorizzate sarà effettuata almeno ogni 12 mesi al fine di predisporre eventuali modifiche al trattamento e alla durata.

Art. 5 – Modalità operative

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale. Il progetto deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, la modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto. La struttura inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione della prestazione

ed è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie, comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA di Firenze e alla struttura amministrativa di riferimento. Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa dev'essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA di Firenze e alla struttura amministrativa di riferimento. La struttura deve garantire la piena adesione e il pieno rispetto delle linee guida e delle procedure operative aziendali, anche mediante un confronto continuo e costante dei professionisti sanitari con il personale aziendale delle strutture interessate dall'accordo. Deve inoltre rendersi disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli di qualità delle prestazioni erogate.

Art. 6 – Modalità di fatturazione

La struttura deve trasmettere mensilmente, alla struttura amministrativa ASLTC di riferimento, i rendiconti delle prestazioni eseguite nel mese precedente; dopo verifica da parte del Direttore UFC SMIA di Firenze, o suo delegato, che controllerà la corrispondenza degli interventi previsti dal Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale con quanto indicato nel documento fornito, si potrà procedere con la liquidazione di quanto dovuto. I rendiconti forniti dalla struttura devono essere certificati dal Direttore Sanitario, sottoscritti dal legale rappresentante della struttura e trasmessi alle strutture aziendali competenti ogni qualvolta i referenti professionali ne facciano richiesta.

Il documento di rendicontazione mensile dovrà contenere l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo. La struttura provvederà alla fatturazione elettronica mensile previa emissione dell'ordine dell'Azienda sul Sistema NSO ed in conformità con la valutazione da parte del responsabile per gli aspetti sanitari dell'accordo. Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, all'articolo unico, comma 1, lett. A), dal giorno 1° gennaio 2021 decorre l'obbligo dell'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di smistamento degli ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)
- dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

serviziozonesds.uslcentro@postacert.toscana.it

gestioneeconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e ss.mm.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura o dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 7 – Debito informativo

La struttura registra i dati di attività del mese di riferimento entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione sull'applicativo GAUSS. L'Azienda provvede ad inviare in Regione tali dati e a renderli nuovamente disponibili alla struttura, dopo la validazione regionale, entro il 20 del mese di invio. La fatturazione viene fatta dalla struttura sulla base dei dati validati dalla regione utilizzando l'applicativo GAUSS per garantire la corrispondenza tra il flusso validato e il budget a disposizione della struttura. Per l'attività di dicembre, il termine per l'inserimento nell'applicativo GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale devono essere corretti dalla struttura sull'applicativo GAUSS; una volta corretti saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo. Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà conseguentemente a modificare l'applicativo GAUSS; i tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale. Nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo, l'Azienda provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel flusso DOC.SPR.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010,

convengono che nel caso in cui la struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente accordo tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto. In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione, di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel titolo dell'accordo.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 9 – Controlli

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 10 – Incompatibilità ed elenchi del personale

La struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

Il primo elenco, redatto in base all'apposito format fornito dalla SOS Procedure amministrative privato accreditato, dovrà essere inviato al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia in formato excel che PDF. Successivamente la struttura è tenuta ad inviare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni di vigenza dell'accordo, gli elenchi del personale in base alle indicazioni sopra descritte, nonché ogni variazione che potrà intercorrere durante tutto il periodo di vigenza.

La struttura è tenuta, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D. Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;

- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate. La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

Art. 11 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy". Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato 1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 12 - Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze. La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che

dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo). Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 13 - Codice di comportamento

La struttura è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art. 14 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all' Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la

convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 16 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027. Alla scadenza è prevista la possibilità di una proroga di 6 mesi. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 17- Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per la gestione amministrativa dell'accordo
- il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze per la parte professionale
- il Direttore SOC Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia per l'esecuzione, il monitoraggio e le liquidazioni

b) per la struttura

- il Legale Rappresentante ……..

Art. 18 – Trasferimento del contratto ad altra struttura

In caso di eventuale cessione di attività ad altro soggetto, la struttura è tenuta ad informare tempestivamente la SOS procedure amministrative privato accreditato affinché possa predisporre nei tempi adeguati gli adempimenti amministrativi necessari. Sarà possibile procedere al trasferimento dell'accordo alla società subentrante previa verifica della documentazione necessaria e solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla verifica e alla conferma dell'accreditamento istituzionale.

Art. 19 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione che consta di n. …… pagine, è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese sono poste a carico dell'Associazione. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta

per l'Azienda USL Toscana Centro	per ……..
il Direttore SOS Procedure Amministrative	Il Legale Rappresentante
Privato Accreditato	……
Dott.ssa Biancarosa Volponi	
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Accordo contrattuale tra Azienda Usl Toscana Centro e Centro di Rieducazione Ortofonica di Firenze per l'acquisto di prestazioni ambulatoriali/domiciliari di riabilitazione – periodo di validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027 – CIG……

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della S.O.S. Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n …….;

E

……., di seguito denominato Struttura, CF e P.I. …….. con sede legale in ……., Via …… in persona del Legale Rappresentante ……., domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

VISTI

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- l'art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 51 del 05.08.2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e ss.mm.ii.;
- il DPGR del 17.11.2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021", ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 67 del 30.07.2025 "Approvazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2024-2026" all'interno del quale, nella parte seconda dedicata agli obiettivi specifici, al punto relativo all'assistenza territoriale, in merito alla

salute mentale, si afferma tra le altre cose che è necessario "Potenziare la rete territoriale dei servizi per la salute mentale ed in particolare del setting ambulatoriale, attraverso un investimento quali-quantitativo sulle risorse umane, professionali, sulla loro formazione, su modalità organizzative ed innovative di intervento, sulle cure di prossimità";

PRESO ATTO:

- della scheda di fabbisogno, agli atti d'ufficio, con la quale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con firma per presa visione del Direttore Sanitario, richiede un avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari per minori ex DGRT n. 1476/2018 per l'ambito territoriale di Firenze per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini;
- della delibera del Direttore Generale n……..del…….con la quale si prende atto dell'esito del verbale della Commissione di Valutazione riunitasi in data …….dal quale si evince che la struttura…….è risultata idonea alla stipula di specifico accordo contrattuale per le prestazioni oggetto dell'avviso;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che regola il rapporto tra l'Azienda Usl Toscana Centro e……. (da ora in poi struttura), nel rispetto della normativa regionale in vigore. Le parti convengono che oggetto dell'accordo è l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini.
Tali prestazioni sono destinate in via prioritaria ad utenti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Firenze

Art. 2 - Tipologia d'attività

La tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo è la seguente:

- prestazioni ambulatoriali altro minori
- prestazioni ambulatoriali di gruppo minori
- prestazioni ambulatoriali complesse minori
- prestazioni domiciliari minori

come da DGRT n. 1476/2018. Sono previste anche eventuali prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione, su richiesta della competente struttura ASL TC.
La struttura assicura l'erogazione delle prestazioni con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente e opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del DPGR n. 90r/2020 e ss.mm.ii.

Art. 3 Volume economico e tariffa giornaliera

Il tetto massimo complessivo di spesa annua è pari a € 616.138,17; le tariffe applicate in base alla DGRT n. 1476/2018 sono le seguenti:

- prestazioni ambulatoriali altro minori € 49,26 a prestazione;

- prestazioni ambulatoriali gruppo minori (minimo 4 utenti) € 17,41 a prestazione;

- prestazioni ambulatoriali individuali complesse minori € 59,52 a prestazione;

- prestazioni domiciliari minori € 62,09 a prestazione.

Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quelle sopra indicate, fatte salve modifiche alla normativa di riferimento.

Il periodo massimo del ciclo di prestazioni ambulatoriali è di 12 mesi, rinnovabili in base al PTRI sottoscritto dai professionisti dell'Azienda sanitaria in base alle indicazioni della DGRT n. 112/2023 "Recepimento delle "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione", approvate con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. lgs. 28/08/1997, n.281 (Rep. Atti n.124/CSR del 4 agosto 2021)".

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

Non saranno riconosciuti ulteriori costi per ore/prestazioni aggiuntive, se non compresi nel totale massimo annuo assegnato, autorizzate esclusivamente dai Referenti professionali della presente convenzione. Le prestazioni ambulatoriali di tele riabilitazione saranno retribuite al 75% delle tariffe indicate, escluso le prestazioni ambulatoriali di gruppo.

Nel periodo di valenza della presente convenzione, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali, comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che le predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti.
In presenza di comprovate necessità e solo previa autorizzazione dei rispettivi Direttori dei Dipartimenti Aziendali competenti, può essere prevista la compensazione dei budget in presenza di accordi separati sottoscritti con l'Azienda.

Art. 4 Modalità di accesso

L'utente viene preso in carico dalla UFC SMIA di Firenze e viene sottoposto a valutazione multi professionale; viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica. Il PTRI è redatto dal competente servizio aziendale, inviato alla struttura e alla famiglia. La struttura accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa.
La struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso i propri spazi regolarmente accreditati, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione. Si impegna inoltre ad informare gli utenti in merito a quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale. Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA di Firenze.

La verifica delle prestazioni autorizzate sarà effettuata almeno ogni 12 mesi al fine di predisporre eventuali modifiche al trattamento e alla durata.

Art. 5 – Modalità operative

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale. Il progetto deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, la modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto. La struttura inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione della prestazione ed è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie, comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA di Firenze e alla struttura amministrativa di riferimento. Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa dev'essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA di Firenze e alla struttura amministrativa di riferimento. La struttura deve garantire la piena adesione e il pieno rispetto delle linee guida e delle procedure operative aziendali, anche mediante un confronto continuo e costante dei professionisti sanitari con il personale aziendale delle strutture interessate dall'accordo. Deve inoltre rendersi disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli di qualità delle prestazioni erogate.

Art. 6 – Modalità di fatturazione

La struttura deve trasmettere mensilmente, alla struttura amministrativa ASLTC di riferimento, i rendiconti delle prestazioni eseguite nel mese precedente dopo verifica da parte del Direttore UFC SMIA di Firenze, o suo delegato, che controllerà la corrispondenza degli interventi previsti dal Programma Terapeutico Riabilitativo Individuale con quanto indicato nel documento fornito, si potrà procedere con la liquidazione di quanto dovuto. I rendiconti forniti dalla struttura devono essere certificati dal Direttore Sanitario, sottoscritti dal legale rappresentante della struttura e trasmessi alle strutture aziendali competenti ogni qualvolta i referenti professionali ne facciano richiesta.

Il documento di rendicontazione mensile dovrà contenere l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo. La struttura provvederà alla fatturazione elettronica mensile previa emissione dell'ordine dell'Azienda sul Sistema NSO ed in conformità con la valutazione da parte del responsabile per gli aspetti sanitari dell'accordo. Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, all'articolo unico, comma 1, lett. A), dal giorno 1° gennaio 2021 decorre l'obbligo dell'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di smistamento degli ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)
- dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC:

serviziozonesds.uslcentro@postacert.toscana.it

gestioneeconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e ss.mm.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura o dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 7 – Debito informativo

La struttura registra i dati di attività del mese di riferimento entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione sull'applicativo GAUSS. L'Azienda provvede ad inviare in Regione tali dati e a renderli nuovamente disponibili alla struttura, dopo la validazione regionale, entro il 20 del mese di invio. La fatturazione viene fatta dalla struttura sulla base dei dati validati dalla Regione utilizzando l'applicativo GAUSS per garantire la corrispondenza tra il flusso validato e il budget a disposizione della struttura. Per l'attività di dicembre, il termine per l'inserimento nell'applicativo GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale devono essere corretti dalla struttura sull'applicativo GAUSS; una volta corretti saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo. Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà conseguentemente a modificare l'applicativo GAUSS; i tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale. Nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo, l'Azienda provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel flusso DOC.SPR.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente accordo tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto. In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione, di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel titolo dell'accordo.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 9 – Controlli

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 10 – Incompatibilità ed elenchi del personale

La struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

Il primo elenco, redatto in base all'apposito format fornito dalla SOS Procedure amministrative privato accreditato, dovrà essere inviato al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia in formato excel che PDF. Successivamente la struttura è tenuta ad inviare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni di vigenza dell'accordo, gli elenchi del personale in base alle indicazioni sopra descritte, nonché ogni variazione che potrà intercorrere durante tutto il periodo di vigenza.

La struttura è tenuta, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D. Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate. La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

Art. 11 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy". Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679",

allegato 1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 12 - Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze. La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo). Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 13 - Codice di comportamento

La struttura è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art. 14 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla struttura per le prestazioni rese.
L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all' Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 16 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027. Alla scadenza è prevista la possibilità di una proroga di 6 mesi. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 17- Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:
a) per l'Azienda:

- il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato per la gestione amministrativa dell'accordo
- il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze per la parte professionale
- il Direttore SOC Servizi amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia per l'esecuzione, il monitoraggio e le liquidazioni

b) per la struttura

- il Legale Rappresentante ……..

Art. 18 – Trasferimento del contratto ad altra struttura

In caso di eventuale cessione di attività ad altro soggetto, la struttura è tenuta ad informare tempestivamente la SOS procedure amministrative privato accreditato affinché possa predisporre nei tempi adeguati gli adempimenti amministrativi necessari. Sarà possibile procedere al trasferimento dell'accordo alla società subentrante previa verifica della documentazione necessaria e solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla verifica e alla conferma dell'accreditamento istituzionale.

Art. 19 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione che consta di n. …… pagine, è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese sono poste a carico dell'Associazione. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta

per l'Azienda USL Toscana Centro	per ……..
il Direttore SOS Procedure Amministrative	Il Legale Rappresentante
Privato Accreditato	……
Dott.ssa Biancarosa Volponi	
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

ALL. 4

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona della Dr.ssa Biancarosa Volponi, direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n…….,

E

……., P. IVA ……., CF ……., sede legale in ……Via ……, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. ……, nato a …….., il ……, domiciliato per la carica presso la SEDE LEGALE, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

• l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- l'Azienda e ……., hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. …….. avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

• il Titolare ha affidato a ……, nella persona del suo rappresentante legale, sig. …….. (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. …… che si richiama espressamente e della quale il presente atto forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), ……..nella persona del suo rappresentante legale, sig. …….., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente all'erogazione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sindrome di Down e disabilità intellettive affini;

affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

• dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

• dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;

- familiari dei pazienti/utenti;

- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;

• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;

• garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;

• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);

• cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;

• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;

• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;

• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;

• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;

• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;

• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;

• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

• la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

• la descrizione delle probabili conseguenze;

• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

p. Azienda USL Toscana Centro

Il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

p. ……

il Rappresentante legale

Sig. ……..

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

ALL. 5

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona della Dr.ssa Biancarosa Volponi, direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n…….,

E

……., P. IVA ……., CF ……., sede legale in ……Via ……, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. ……, nato a …….., il ……, domiciliato per la carica presso la SEDE LEGALE, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

• l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- l'Azienda e ……., hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. …….. avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini;

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

• il Titolare ha affidato a ……, nella persona del suo rappresentante legale, sig. …….. (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") avente ad oggetto l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini, come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. …… che si richiama espressamente e della quale il presente atto forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

• tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

• tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), ……..nella persona del suo rappresentante legale, sig. …….., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente all'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per utenti in prevalenza con sordità, disturbi e ritardo del linguaggio e dell'apprendimento e disabilità intellettive affini;

affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

• dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;

• dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici,

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

• dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;

- familiari dei pazienti/utenti;

- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

• individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;

• vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;

• garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;

• verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);

• cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

• il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;

• le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

• ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

• ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

• a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;

• non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

- i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

• collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

• dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;

• non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

• in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;

• segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;

• coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

• verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

• prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

• conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

• vigilare affinchè i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

• sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;

• non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;

• segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

• la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;

• comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

• la descrizione delle probabili conseguenze;

• la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonchè dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

p. Azienda USL Toscana Centro

Il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

p. ……

il Rappresentante legale

Sig. ……..

Azienda USL Toscana Centro
P.zza Santa Maria Nuova 1
50122 Firenze
C.F./P.IVA 06593810481

ALL. 6

PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, CodiceFiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

_____ (di seguito denominato Operatore Economico)

con sede legale in_____Via_____n. ____

Codice Fiscale_____P. IVA _____

rappresentato da_____in qualità di _____

VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Azienda.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Azienda.

1.2 Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Azienda e l'Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto.

1.3 Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al finedi distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

2.1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell'Azienda impiegato nella procedura di gara dall'inizio della stessa fino all'integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

2.2 Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell'eventuale contratto stipulato tra le Parti.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

3.1 L'Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante[1], unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3.2 Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

1 Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativodi turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile[2];
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale[3];
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura digara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

3.3 L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001[4]. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

3.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate":** Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenzasi presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-generali/1939-atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4.1 L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggettinel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

Articolo 5 – Sanzioni

5.1 Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nellafase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

5.2 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

5.3 L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 – Risoluzione controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, lì_____ _____

(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)